

COMUNE DI CASTEL D'AZZANO
(PROVINCIA DI VERONA)

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI
SINGOLI VOLONTARI CIVICI**

ART. 1 – Definizione di volontariato

Il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; può essere strumento per l'individuazione dei bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, salvaguardando la propria autonomia.

Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini a favore di singole persone e nuclei o gruppi.

Art. 2 – Valorizzazione del volontariato

Il Comune di Castel d'Azzano:

- a) riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e di partecipazione;
- b) promuove, altresì, il contributo del volontariato al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali;
- c) sensibilizza la comunità locale sul valore del volontariato attraverso iniziative, feste, mostre, con il coinvolgimento dei volontari stessi.

Art. 3 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi di attuazione delle varie forme di utilizzo istituzionale del servizio di volontariato di persone residenti nel Comune di Castel d'Azzano e/o nei Comuni limitrofi per scopi di pubblico interesse, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali sul territorio, consentendo alle persone l'espressione concreta di responsabilità sociale e civile e favorendo attività di solidarietà integrative.

Il servizio civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuito in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; riguarda, indicativamente, le attività di cui al successivo art. 4, nelle quali l'Amministrazione comunale ha l'obbligo di intervenire per norma di legge, statutaria e regolamentare, o iniziative di analisi, integrazione e approfondimento svolte su invito ed indicazione dell'Amministrazione comunale.

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio civico suddetto da parte di singoli cittadini, mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni è disciplinata dalle vigenti norme di legge e dai regolamenti in vigore.

E' escluso dalle competenze di questo regolamento il servizio di protezione civile.

L'attività di volontariato è libera. Ogni individuo può intraprendere in piena autonomia attività di volontariato a beneficio dei singoli e della comunità locale in ogni ambito di intervento.

Art. 4 – Ambito di applicazione

I cittadini volontari prestano il servizio civico nell'ambito delle attività relative ai servizi di competenza del Comune o di particolari tematiche di interesse per l'Amministrazione comunale.

Le aree di intervento del servizio civile volontario sono le seguenti:

1. **Area culturale/sportiva/ricreativa/sociale:** relativa ad attività di carattere culturale, ossia quelle inerenti la tutela, la promozione e la valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e sportive ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, etc. organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione comunale; la gestione di sale pubbliche, la sorveglianza e la vigilanza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza;

2. **Area civile:** relativa ad attività inerenti la tutela e il miglioramento della vita, la tutela dell'ambiente, la protezione del paesaggio e della natura, la vigilanza di strutture comunali, di aree campestri, di aree verdi e di parchi gioco; l'assistenza scolastica davanti alle scuole per facilitare l'ingresso e l'uscita dei bambini da scuola, l'assistenza e la vigilanza sugli scuolabus, l'accompagnamento casa-scuola dei bambini (pedibus), i servizi di pubblica utilità più in generale quali ad esempio: manutenzione e tutela aree verdi, piccoli lavori di manutenzione presso gli edifici di proprietà e/o in uso al Comune (es. biblioteca, scuole), ecc.

3. **Area supporto:** relativa ad attività di supporto agli uffici del Comune e di mansioni ausiliarie (es. apertura e chiusura sede municipale durante iniziative politico-istituzionali e/o mostre organizzate da associazioni di volontariato, scuole).

L'Amministrazione comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi di particolari gravità. In nessun caso l'attività del volontario nel contesto previsto dal presente regolamento può essere utilizzata quale risorsa per erogare servizi istituzionali dell'Ente o supplire carenze di organico.

In nessun caso i volontari possono essere impiegati in progetti e attività che prevedano una qualunque forma di acquisizione di dati sensibili di cittadini né l'acquisizione, in qualunque forma di documenti non pubblici e/o la cui visione è di regola consentita previo accesso agli atti.

L'Amministrazione comunale, in base al configurarsi di nuovi e diversi ambiti di intervento dell'azione comunale, ha la facoltà di individuare nuove aree di intervento del servizio civile volontario.

I Responsabili dei vari servizi interessati dalle attività di volontariato hanno il compito di impostare un percorso di attività che tenga conto delle esigenze progettuali, delle azioni proprie del servizio e delle disponibilità del volontario.

L'Amministrazione comunale ha l'obbligo di pubblicizzare l'attivazione dei singoli progetti di servizio civile volontario per favorire la realizzazione degli stessi mediante l'iscrizione all'elenco di cui al successivo art. 5 di nuovi volontari interessati allo svolgimento dell'attività.

Nel caso vengano attivate iniziative di analisi, integrazione e approfondimento svolte su invito ed indicazione dell'Amministrazione comunale, a quest'ultima i volontari fanno diretto affidamento al fine di condurre e realizzare le iniziative richieste.

Se l'incarico di analisi, integrazione e approfondimento viene affidato a presone in quiescenza del Comune, questo non potrà avere una durata superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile.

In tal caso i volontari potranno interagire attivamente con i diversi uffici comunali ed i rispettivi responsabili, potrà essere convocato dall'Amministrazione comunale al fine di fornire chiarimenti sugli argomenti riguardanti le materie oggetto di volontariato ed eventualmente fornire utili suggerimenti.

Art. 5 – Istituzione dell'elenco dei singoli volontari civili

È tenuto presso l'Amministrazione comunale l'elenco, con indicazione delle specifiche aree di attività, al quale i singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità allo svolgimento delle attività elencate - a titolo esemplificativo - al precedente art. 4.

Art. 6 – Requisiti richiesti ai cittadini volontari civili

I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:

- età non inferiore agli anni 18;
- idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico;
- assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso, o passate in giudicato, nei confronti della pubblica amministrazione;

- residenza in un Paese dell'U.E. con possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari.

Possono svolgere il servizio di volontariato anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio. Il loro impiego (utilizzo) sarà compatibile con la loro condizione fisica.

Al momento dell'attivazione di un singolo progetto di volontariato, potrà essere richiesto al volontario, se necessario, la presentazione di un certificato attestante l'idoneità psico-fisica allo svolgimento del progetto stesso.

Art. 7 – Iscrizione

Nella domanda di iscrizione il volontario è tenuto a fornire:

- a) le generalità complete del volontario e la sua residenza;
- b) autodichiarazione indicante l'assenza di condanne di cui all'art. 6 punto c);
- c) le opzioni, espresse all'atto della richiesta di iscrizione, in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con la pubblica istituzione interessata e la disponibilità in termini di tempo.

Art. 8 – Cancellazione

La cancellazione dei volontari dall'elenco potrà avvenire per le seguenti cause:

- a) rinuncia;
- b) accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
- c) negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività;
- d) rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali avevano dichiarato disponibilità.

Art. 9 – Disciplina applicativa

L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità sulla base di apposita valutazione effettuata dal Responsabile del settore interessato.

Le attività oggetto del presente regolamento rivestono carattere occasionale, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune.

Il servizio di volontariato di cui al presente regolamento non dà avvio, in alcun modo, ad un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente, ma si inserisce nelle sue stesse attività, in modo esclusivamente complementare e di ausilio, costituendo un arricchimento di conoscenza e di esperienza per i volontari.

Le mansioni affidate non comportano l'esercizio di poteri repressivi o impositivi.

L'incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, senza necessità di motivazione alcuna, o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico medesimo.

All'atto dell'instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione ed singoli volontari, questi ed i Responsabili dei settori o delle materie interessate sono tenuti a sottoscrivere appositi documenti di collaborazione. Tali documenti di collaborazione devono prevedere:

*** per l'Amministrazione:**

- a) la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connaturato al volontariato individuale il carattere contingente dell'intervento;
- b) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;

- c) la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- d) l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
- e) l'impegno a rimborsare ai volontari esclusivamente le spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate dal Responsabile del progetto, direttamente connesse all'attività espletata ed oggettivamente necessarie; al fine del rimborso dette spese dovranno essere adeguatamente documentate.

*** per i volontari:**

- a) la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà sociale, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- b) l'accettazione espressa di operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con i Responsabili dei settori, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- c) la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

I singoli volontari impiegati in attività di solidarietà, in collaborazione con l'Amministrazione, devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi - quali volontari - da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi, affinché i volontari stessi possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata.

L'Amministrazione si impegna a promuovere ogni possibile momento ed occasione di confronto tra il volontariato organizzato ed i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

L'Amministrazione può avvalersi di persone iscritte all'elenco che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

Art. 10 – Disposizioni transitorie e finali

L'ufficio competente alla gestione dell'elenco e dei compiti di cui agli articoli 5 – 7 – 8 del presente regolamento, è l'ufficio segreteria, mentre per la predisposizione del progetto è competente l'ufficio interessato dall'attività di volontariato.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.

